

Prot. n. 55310 - Classificazione VII/4

Chieti, - 7 NOV. 2017

Oggetto: limiti retributivi incarichi esterni riferimento anno 2017 - verifica consuntiva entro il 30 novembre 2017.

Posta elettronica

Al Personale Docente e Ricercatore dell'Ateneo
Ai Direttori di Dipartimento
Al Responsabile Area del Personale
e p.c. Al Responsabile Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali

Visto il limite del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previsto dall'art. 23-ter, c. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 inserito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (*nota n. 1*); e all'art. 1, cc. 471, 472, 473 e 474 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*nota n. 2*)
visto il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dall'art. 13, c. 1 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (*nota n. 3*);
richiamata la circolare prot. n. 19221 del 3 maggio 2016 ed il relativo allegato;
richiamata la circolare prot. n. 52301 del 14 ottobre 2016 ed il relativo allegato;

SI INVITANO

le SS.LL. a voler trasmettere, entro il 20 novembre 2017, la scheda allegata, debitamente compilata, con indicazione delle retribuzioni percepite o percipiende, in riferimento all'oggetto, fino al 31 dicembre 2017.

Si rammenta che **se il trattamento retributivo omnicomprensivo percepito annualmente è superiore al limite del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali e/o al limite di € 240.000,00 (limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione), la retribuzione complessiva dovrà essere ridotta al limite indicato**, fatte salve specifiche procedure di recupero nel caso in cui il trattamento stipendiale sia stato comunque erogato e il compenso "esterni" comunque percepito.

Si invita il responsabile del Settore Contabilità a voler adeguare, tra l'altro, la scheda anagrafica con i limiti predetti e il responsabile del Settore Organi Accademici ed Attività Istituzionali a voler trasmettere la presente circolare per i relativi adempimenti a tutti i Componenti esterni degli Organi di amministrazione, direzione e controllo dell'Ateneo, nonché eventualmente agli Enti Controllati.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. arch. Giovanni CUCULLO)



IL RETTORE
(prof. Sergio CAPUTI)



Nota n. 1 - D.L. 06/12/2011, n. 201 modificato dalla L. L. 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 23-ter. *Disposizioni in materia di trattamenti economici*

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Nota n. 2 - L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

comma 471 - A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

comma 472 - Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

comma 473 - Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

comma 474 - Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Nota n. 3 - D.L. 24/04/2014, n. 66 modificato dalla L. 23/06/2014, n. 89

Art. 13 *(Limite al trattamento del personale pubblico e delle società partecipate)*

1. a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CH-PE

2 - Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL

1 - Settore Stipendi e Pensioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000) DEGLI INCARICHI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA ESPLETATI CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2017

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ con rapporto di lavoro dipendente con l'Università degli Studi
"G. d'Annunzio" CH-PE in qualità di _____ consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni non veritiere

D I C H I A R A (barrare la casella di interesse)

- ai fini e per gli effetti di cui all'art. 23-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 23 marzo 2012; dell'art. 1, commi 471, 472, 473 e 474 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 13 D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla L. 23 giugno 2014, 89 di avere espletato / aver tutt'ora in corso di espletamento i seguenti incarichi a carico della finanza pubblica, con riferimento all'anno 2017:

Ente	Tipo incarico	Durata incarico	Importo totale 2017	Importo autorizzato 2017	Importo incassato 2017

- con riferimento al 2017 di non aver ricevuto incarichi.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione.

_____ / _____

_____ / _____
(firma)

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. islativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

Gli Uffici provvederanno al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Titolare del trattamento: Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara

Responsabile del trattamento: dott.ssa Romilda TINARI - Tel. 0871/3554558 - Fax 0871/3556102

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

_____ / _____

Per presa visione, il/la dichiarante

_____ / _____
(firma)